

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1283 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2019

sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Giappone ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009 conferisce alla Commissione il potere di deliberare in materia di equivalenza se il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che le agenzie di rating del credito ivi autorizzate o registrate soddisfano i requisiti giuridicamente vincolanti derivanti da detto regolamento e sono soggetti a un'efficace vigilanza e a un'effettiva applicazione nel paese terzo in questione.
- (2) La presente decisione di equivalenza mira a consentire alle agenzie di rating del credito del Giappone, nella misura in cui non rivestono importanza sistemica per la stabilità finanziaria o l'integrità dei mercati finanziari di uno o più Stati membri, di presentare domanda di certificazione presso l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA»). La presente decisione di equivalenza offre all'ESMA la possibilità di valutare caso per caso dette agenzie di rating del credito e di concedere un'esenzione da taluni dei requisiti organizzativi per le agenzie di rating del credito attive nell'Unione europea, compreso il requisito della presenza fisica nell'Unione europea.
- (3) Per essere considerato equivalente, il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo deve soddisfare almeno le tre condizioni stabilite all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009.
- (4) Il 28 settembre 2010 la Commissione ha adottato la decisione 2010/578/UE ⁽²⁾, rilevando il soddisfacimento di queste tre condizioni e considerando il quadro giuridico e di vigilanza del Giappone per le agenzie di rating del credito come equivalente ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 in vigore all'epoca.
- (5) In base alla prima condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009, le agenzie di rating del credito dei paesi terzi devono essere soggette ad autorizzazione o a registrazione, nonché a un'efficace vigilanza e a un'effettiva applicazione su base continuativa. Il quadro giuridico e di vigilanza del Giappone stabilisce che le agenzie di rating del credito debbano essere registrate presso l'Agenzia giapponese per i servizi finanziari (JFSA) affinché i loro rating possano essere utilizzati a fini regolamentari in Giappone. La JFSA impone obblighi giuridicamente vincolanti alle agenzie di rating del credito e vigila sulle agenzie di rating del credito su base continuativa. La JFSA dispone di un vasto insieme di poteri e può adottare una serie di misure, comprese le sanzioni, contro le agenzie di rating del credito per la violazione delle disposizioni della legge sugli strumenti finanziari e le borse (*Financial Instruments and Exchange Act*) per quanto concerne il regolamento delle agenzie di rating del credito (*Regulation of Credit Ratings Agencies*).
- (6) In base alla seconda condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009, le agenzie di rating del credito di un paese terzo devono essere soggette a norme giuridicamente vincolanti che sono equivalenti a quelle stabilite agli articoli da 6 a 12 del regolamento (CE) n. 1060/2009 e all'allegato I del medesimo regolamento. Il quadro giuridico e di vigilanza del Giappone si basa sull'obbligo di buona fede. Le agenzie di rating del credito stabiliscono sistemi di controllo operativi per l'esecuzione corretta ed appropriata delle attività di rating del credito attraverso una serie di obblighi dettagliati e prescrittivi, disposizioni approfondite in materia di prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse, nonché il dovere di registrare e comunicare le informazioni sia alla JFSA che al pubblico. Il quadro giuridico e di vigilanza del Giappone è considerato equivalente al regolamento (CE) n. 1060/2009 per quanto riguarda la gestione dei conflitti d'interesse, i requisiti organizzativi, le salvaguardie per garantire la qualità dei rating e delle metodologie di rating, l'obbligo di pubblicazione dei rating del credito e l'obbligo della comunicazione generale e periodica delle attività di rating del credito. Il quadro giuridico e di vigilanza del Giappone, quindi, prevede un livello di protezione equivalente sotto il profilo dell'integrità, della trasparenza, della corretta governance delle agenzie di rating del credito e dell'affidabilità delle loro attività.

⁽¹⁾ GUL 302 del 17.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2010/578/UE della Commissione, del 28 settembre 2010, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Giappone ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GUL 254 del 29.9.2010, pag. 46).

